Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 3 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1242**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della Sardegna;
Storia della Chiesa;
Storia contemporanea;
Paleografia e diplomatica;
Biblioteconomia e bibliografia;
Antichità sarde;
Storia delle religioni.

Art. 27. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della scienza;
Storia delle tradizioni popolari;
Antropologia culturale;
Sociologia.

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Linguistica sarda;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura cristiana antica;
Lingua e letteratura araba;
Lingua e letteratura russa;
Glottologia.

Dopo l'art. 33 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di nuovi istituti annessi alla facoltà di magistero.

Art. 34. — Sono costituiti i seguenti istituti:

Istituto di scienze storiche;
Istituto di pedagogia e sociologia;
Istituto di filosofia;
Istituto di latino;
Istituto di filologia moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1243**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Diritto pubblico dell'economia;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto pubblico romano;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 124. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1244**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Oncologia sperimentale;
Farmacologia cellulare;
Clinica chirurgica pediatrica;
Chirurgia sperimentale;
Istituzioni di matematica per medici;
Chirurgia vascolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. **1245**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 286 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per tecnici testisti
(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 287. — Presso l'istituto di psicologia è istituita una scuola per tecnici testisti (scuola diretta a fini speciali) che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza teorica e pratica a coloro che affiancheranno, in veste di tecnici, gli psicologi.

Art. 288. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Psicologia generale;
Psicometria con esercitazioni I;
Statistica;
Psicofisiologia del sistema nervoso.

2° *Anno*:

Psicometria con esercitazioni II;
Psicologia sociale e sociologia;
Psicologia dello sviluppo e psicopedagogia;
Psicopatologia.

Art. 289. — La scuola ha la durata di due anni e ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.

Art. 290. — Alla scuola possono iscriversi persone di età non inferiore a 18 anni, con licenza di scuola media superiore o con l'ammissione all'ultimo anno di liceo classico o scientifico.

Art. 291. — E' facoltà del direttore di ammettere direttamente alla frequenza del secondo anno le persone che saranno ritenute idonee sulla base di esami e di titoli, che attestano una preparazione nel campo specifico.

Art. 292. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di psicologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Il consiglio del corso si compone dei docenti che vi tengano gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 293. — La domanda di ammissione alla scuola è diretta al direttore della scuola, il quale sottopone ogni aspirante ad esame di selezione ed a colloquio per accertare l'attitudine a seguire gli insegnamenti del corso.

Art. 294. — Il numero massimo di allievi che possono essere accolti annualmente dalla scuola è di venticinque per anno.

Art. 295. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio le lezioni teoriche nell'istituto di psicologia e le esercitazioni pratiche, che si svolgeranno sia nell'istituto stesso che in altre istituzioni che saranno di volta in volta indicate.

Art. 296. — Alla fine del primo anno gli allievi devono superare, per essere ammessi al secondo, prove di esame sugli insegnamenti teorici e pratici impartiti. Al termine del secondo anno per il conseguimento del diploma gli allievi devono sostenere un esame comprendente:

a) una prova scritta;

b) una prova orale sulle materie dell'intero corso;

c) una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice.

Art. 297. — La commissione d'esame e di diploma è formata da tre membri scelti fra i docenti e nominati dal preside su proposta del direttore della scuola.

Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 298. — Le tasse che gli iscritti sono tenuti a pagare vengono così fissate:

1° *Anno*:	
Tassa di iscrizione . . .	L. 20.000
Contributi .	» 40.000
Soprattassa esame . .	» 7.000
2° *Anno*:	
Tassa di iscrizione . .	L. 20.000
Contributi	» 40.000
Soprattassa esame . .	» 7.000
Soprattassa di diploma . .	» 3.000

Norma transitoria

Art. 299. — Alla data dell'entrata in vigore del presente statuto gli allievi dei precedenti corsi di cultura per tecnici testisti tenuti presso l'istituto di psicologia di questa università che abbiano sostenuto tutti gli esami e che siano in possesso del regolare attestato di frequenza e profitto, potranno ottenere il corrispondente diploma di tecnico testista, previo colloquio integrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1246**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Croce, in Trento.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 3 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 10 maggio 1968 e 26 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Croce, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 90. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1247**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N. S. del Santo Rosario, in Milazzo.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 23 aprile 1968, integrato con dichiarazione 6 febbraio 1969 e con altro decreto 24 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. del Santo Rosario, in Milazzo (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 91. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1248**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bernardino, in Trento.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 3 dicembre 1967, integrato con dichiarazioni 22 marzo 1968 e 15 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bernardino, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1249**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Domenico confessore, in Messina.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 5 aprile 1969, integrato con dichiarazione 18 giugno 1969 e con altro decreto 24 ottobre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Domenico confessore, in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 96. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1250.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Rufo e dei SS. Giovanni e Paolo, nel comune di Caiazzo.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caiazzo in data 9 gennaio 1969, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Rufo e dei SS. Giovanni e Paolo, ambedue in frazione Cesarano del comune di Caiazzo (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 93. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1251.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giorgio martire e di S. Maria maggiore, nel comune di Civitacampomarano.

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Termoli in data 1° settembre 1969, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Giorgio martire e di S. Maria maggiore, in Civitacampomarano (Campobasso).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 94. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. **1252.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda e di S. Leonardo, nel comune di Empoli.

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° novembre 1968, relativo alla separazione delle parrocchie dei SS. Simone e Giuda, a Corniola, e di San Leonardo, a Cerbaiola, ambedue nel comune di Empoli (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1971
Atti del Governo, registro n. 240, *foglio n.* 95. — CARUSO

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente « Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1971, all'art. 11, in luogo di: « ... carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari ... » leggasi: « ... carriera di appartenenza, sono attribuiti, *a domanda,* gli aumenti periodici necessari ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 113, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, è stato costituito il consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il dott. Vito Rosaspina, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio di amministrazione in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che in sua sostituzione è stato designato a far parte del menzionato organo il prof. Giuseppe Orlando;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Orlando è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e in sostituzione del dott. Vito Rosaspina dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 297

(414)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il proprio decreto del 7 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 1967, registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 218, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Considerato che il dott. Mario Botta, nominato con il citato decreto del 7 dicembre 1967 componente del detto consiglio d'amministrazione quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è deceduto e che in sua sostituzione è stato designato a far parte del menzionato organo il direttore capo dott. Ottavio Di Pietro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il direttore capo dott. Ottavio Di Pietro è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente Fucino - ente di sviluppo in Abruzzo quale funzionario dello Stato designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e in sostituzione del dott. Mario Botta deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1970
Registro n. 13 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 319

(417)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1970.

Nomina di un componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1968, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 196, con il quale ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257 è stato costituito il consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del decreto medesimo;

Vista la designazione della terna di persone comunicata — a termini dell'art. 4, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, numero 257 — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta di un rappresentante dei coltivatori diretti da chiamare a far parte del detto consiglio di amministrazione in sostituzione dell'on. avv. Arcangelo Lobianco dimissionario;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il geom. Oscar Longo è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente di sviluppo in Campania, in rappresentanza della categoria dei coltivatori diretti e in sostituzione dell'on. avv. Arcangelo Lobianco dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 agosto 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 100

(416)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1970.

Ricostituzione del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, concernente l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1958, n. 288, riguardante la modifica della composizione del Comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 427, relativa al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'art. 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Visto l'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, che attribuisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) i compiti già affidati al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.);

Visti i propri decreti 3 aprile 1959, 15 febbraio 1960, 23 maggio 1960, 13 luglio 1961, 4 marzo 1963, 21 ottobre 1963, 21 marzo 1964, 12 ottobre 1964, 7 giugno 1966, 11 novembre 1968 e 25 novembre 1969, relativi alla nomina del presidente e dei membri del comitato dei Sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, numero 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è composto come segue:

Presidente:

Giolitti on. dott. Antonio, Ministro Segretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del C.I.P.E.

Membri:

Rampa on. prof. Leandro, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale;

Biagioni on. prof. Loris, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Silvestri on. Primo, Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste;

Russo on. avv. Vincenzo, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici;

Gatti Caporaso sen. dott. Elena, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione;

Forma sen. Renzo, Sottosegretario di Stato per il commercio estero;

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato per il tesoro;

Principe on. dott. Francesco, Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali;

Lo Giudice sen. avv. Barbaro, Sottosegretario di Stato al bilancio, segretario del C.I.P.E.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica
COLOMBO

(418)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1970.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche di una serie di francobolli celebrativi della Universiade di estate 1970.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1970, n. 64, con il quale è stata autorizzata anche l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della Universiade d'estate 1970;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 20 e da L. 180.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quattordici milioni di esemplari da L. 20 e otto milioni da L. 180; colori: nero, giallo, bruno e rosso, per il valore da L. 20; nero, giallo, blu e rosso per quello da L. 180; quartino: 50 esemplari.

Le vignette della serie poggiano sul lato lungo del formato e sono dedicate l'una all'atletica leggera, con la sagoma stilizzata di un atleta, subito dopo la partenza di una corsa veloce, l'altra al nuoto, con la raffigurazione, sempre stilizzata, di un nuotatore nella specialità dello stile libero. L'impostazione compositiva è eguale in ambedue i francobolli; essi sono divisi a metà, nel senso longitudinale, in due fasce di colore: quella superiore, giallo oro, è comune a tutti e due i valori e reca, in alto a sinistra, in nero, la leggenda « UNIVERSIADE TORINO '70 », con sotto l'emblema della manifestazione. All'estremità destra di tale fascia, stampata verticalmente e leggentesi dall'alto in basso, in colore rosso, è disposta la leggenda « ATLETICA LEGGERA » nel valore da L. 20, e « NUOTO » in quello da L. 180. La fascia inferiore — di colore bruno nel valore da L. 20 e blu e verde (colore, quest'ultimo, formato, dalla sovrapposizione del giallo e del blu) in quello da L. 180 — piena nella metà destra, va sfrangiandosi man mano che si avvicina all'estremità opposta occupando soltanto una parte, in altezza, dello spazio ad essa riservato. Nella parte rimasta bianca, a sinistra, è stampata in nero la parola « ITALIA »; il valore, in negativo sul fondo a colore, è riprodotto nell'angolo di destra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1970

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1970
Registro n. 60 Ufficio risc. poste e telecom., foglio n. 113

(474)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1970.

Sostituzione del presidente della commissione incaricata di esaminare le domande intese ad ottenere la franchigia dal dazio doganale per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per i macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1957, n. 771, che approva il regolamento di esecuzione della citata legge 21 maggio 1956, n. 694;

Vista la legge 5 luglio 1962, n. 992, che proroga il termine di scadenza della predetta legge n. 694;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1966 al registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 214, con il quale è stata ricostituita la commissione prevista dall'art. 3 del menzionato regolamento;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1967 al registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 178, e 28 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1967 al registro n. 15 Industria e commercio, foglio n. 236, con i quali è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Considerato che l'ing. Paolo Cerulli, nominato presidente della commissione di cui trattasi, è stato collocato a riposo e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data del presente decreto l'ingegnere Adelmano Azzaroni, ispettore generale del Corpo delle miniere, è nominato presidente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione dell'ing. Paolo Cerulli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1970
Registro n. 12 *Industria e commercio, foglio n.* 272

(509)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1970.

Istituzioni della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 16 febbraio 1970, sull'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise, e in particolare l'art. 7, il quale dispone l'istituzione della soprintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise, con sede in Campobasso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1971, la soprintendenza ai monumenti, alle antichità e alle belle arti per il Molise, con sede in Campobasso, con circoscrizione territoriale corrispondente a quella della relativa regione, costituita dalle due province di Campobasso e di Isernia.

2. Dalla stessa data le due province di Campobasso e di Isernia cessano di far parte della circoscrizione territoriale della soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila e della soprintendenza alle antichità di Chieti.

3. I soprintendenti di L'Aquila e di Chieti provvederanno, ciascuno per la parte di competenza, tempestivamente, al trasferimento degli atti e documenti relativi ai servizi devoluti alla competenza della nuova soprintendenza di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1970
Registro n. 118, *foglio n.* 50

(893)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1970.

Proroga delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, con il quale è stata disposta per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il conseguimento degli indennizzi o dei contributi erogabili in unica soluzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, su liquidazioni effettuate dal Ministero del tesoro o dalle intendenze di finanza in base alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i propri decreti n. S/7038 del 27 dicembre 1967 e n. S/8027 del 16 dicembre 1969, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1968 e n. 39 del 13 febbraio 1970, con i quali, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, numero 955, recante modifiche ed integrazioni alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono state prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni di cui al precedente decreto;

Ritenuto che, perdurando le ragioni per le quali sono state disposte le proroghe di cui innanzi, si rende opportuno continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita disposta a loro favore con il citato decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Le condizioni contenute nel proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il triennio 1965-1967, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Registro n. 39 *Tesoro, foglio n.* 81

(508)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del consorzio di miglioramento fondiario « Pillaz Clapasson », con sede nel comune di Fontainemore, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1970, registro n. 17, foglio n. 235, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Pillaz Clapasson », con sede nel comune di Fontainemore (Aosta) ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Pedrini comm. Ennio, presidente;
Vercueil Guerrino, vice presidente;
Nicolel Alfredo, Vercellin Ezio e Chinchere Romano, membri.

(579)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato dell'impianto V.O.R. di monte Guardianello in Minervino Murge.

Con decreto interministeriale n. 496 data 8 gennaio 1971 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Aeronautica), ai beni patrimoniali dello Stato degli immobili costituenti il sedime della vecchia sede del V.O.R. e la relativa strada di accesso di monte Guardianello in comune di Minervino Murge (Bari) riportati in catasto alla partita 15385, fogli 91 e 92, della superficie complessiva di mq. 23.921.

(578)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(763)

Autorizzazione al comune di Carini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Carini (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(764)

Autorizzazione al comune di Acerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Acerno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(765)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Aquara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.554.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(766)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Ailano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.402.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(767)

Autorizzazione al comune di Bonito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Bonito (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.270.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(768)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Bucine (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.408.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(769)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.678.566, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(770)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1971, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.964.302, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(771)

Autorizzazione al comune di Caltagirone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1971, il comune di Caltagirone (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.001.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(772)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.136.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1971, il comune di Castelbaronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.487.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(774)

Autorizzazione al comune di Casalbore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Casalbore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.060.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(775)

Autorizzazione al comune di Ciorlano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 gennaio 1971, il comune di Ciorlano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.224.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(776)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 1° febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	623,50	623,67	623,84	623,82	623,70	623,50	623,90	623,82	623,50	623,60
Dollaro canadese	617,70	617,70	618 —	618,75	617 —	617,80	618,75	618,75	617,70	618 —
Franco svizzero . .	145,09	145,12	145,16	145,195	145,05	145,08	145,205	145,195	145,09	145,10
Corona danese . .	83,30	83,30	83,37	83,35	83,30	83,30	83,34	83,35	83,30	83,32
Corona norvegese .	87,27	87,31	87,32	87,31	87,50	87,28	87,305	87,31	87,27	87,32
Corona svedese . .	120,69	120,75	120,55	120,545	120,60	120,68	120,56	120,545	120,69	120,75
Fiorino olandese .	173,36	173,50	173,30	173,36	173,40	173,35	173,37	173,36	173,36	173,40
Franco belga .	12,56	12,568	12,5725	12,571	12,56	12,56	12,572	12,571	12,56	12,56
Franco francese . .	113,02	113,08	113,07	113,07	113 —	113,05	113,07	113,07	113,02	113,05
Lira sterlina .	1506,65	1506,25	1508,25	1508,45	1505,50	1506,65	1508,65	1508,45	1506,65	1507 —
Marco germanico .	171,69	171,70	171,75	171,75	171,60	171,70	171,72	171,75	171,69	171,75
Scellino austriaco . .	24,09	24,11	24,105	24,1040	24,14	24,09	24,104	24,1040	24,09	24,16
Escudo portoghese	21,93	21,93	21,925	21,93	21,90	21,95	21,945	21,93	21,93	21,90
Peseta spagnola .	8,96	8,96	8,97	8,9665	8,95	8,96	8,967	8,9665	8,96	8,95

Media dei titoli del 1° febbraio 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 . . .	90,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione) .	81,075
» 5 % (Ricostruzione)	88,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,025
» 5 % (Città di Trieste) . . .	91,35
» 5 % (Beni esteri) . .	87,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	86,60
» 5,50 % » » 1968-83 .	89,25
» 5,50 % » » 1969-84 . .	90,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . .	99,40
» » » 5,50 % 1977 . . .	99,75
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,375
» » » 5,50 % 1979 . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) .	97,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,20
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	92 —
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	92,325
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	623,86
Dollaro canadese	618,75
Franco svizzero	145,20
Corona danese	83,345
Corona norvegese	87,307
Corona svedese	120,552
Fiorino olandese	173,365
Franco belga	12,571
Franco francese	113,07
Lira sterlina	1508,55
Marco germanico	171,735
Scellino austriaco	24,104
Escudo portoghese	21,937
Peseta spagnola	8,967

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 12 maggio 1970 al 31 luglio 1970.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
della Tariffa	della Statistica		al 12-5-70 al 31-5-70	dal 1°-6-70 al 15-6-70	dal 16-6-70 al 30-6-70	dal 1°-7-70 al 31-7-70
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	104,30	102,45	99,85	99,10
	14-17 21-24 27	D. altri zuccheri e sciroppi .	104,30	102,45	99,85	99,10
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	104,30	102,45	99,85	99,10
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati .	104,30	102,45	99,85	99,10
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	14-17 21	C. altri	104,30	102,45	99,85	99,10

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede GATT (20 %).

(12349)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 1009/67 (settore zucchero) per il periodo dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-8-1970 al 31-8-1970	dal 1°-9-1970 al 30-9-1970	dal 1°-10-1970 al 31-10-1970
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	11	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2)	99,35	100,60	99,25
	14-17-21 24-27	D. altri zuccheri e sciroppi	99,35	100,60	99,25
	31	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	99,35	100,60	99,25
	34-37	F. zuccheri e melassi, caramellati	99,35	100,60	99,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	14-17-21	C. altri	99,35	100,60	99,25

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio del prodotto, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 7 del Regolamento C.E.E. n. 837/68.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(12873)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 110 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1970).

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI	DITTA E SEDE	Numero di registrazione e data		Numero decreto di revoca	Data
	LUGLIO 1970					
1	*Calciovigor*, flac. da g 140 e g 250 + 1 fiala a parte, di sciroppo	Farmavigor, Sesto S. Giovanni (Milano)	1897	28- 3-1949	4202/R	23
2	*Calciovigor* (categoria granulare), flac. da g 60 e g 120	Id.	1897/A	15- 6-1967	4202/R	23
3	*Balsamo Efion*, (tubo pomata da g 40) . .	Sobel Farmaceutici, via Mameli, 40, Milano	2049	6-11-1961	4199/R	23
4	*Betul*, (fiale da ml 2 per adulti)	La Fagogina di G. Carati, Oggiono (Como)	7751	27- 7-1960	4201/R	23
5	*Unguento sanità*, Parrella	Michele e Mario Parrella, vico Stretto ai Miracoli, Napoli	112	10- 4-1945	4198/R	23
6	*Empiastro sanità*	Id.	106	10- 4-1945	4197/R	23
	NOVEMBRE 1970					
1	*Esar-B1* (iniettabile), 10 fiale da 2,5 ml . . .	E. Arnaldi, via Oldoini n. 55, La Spezia	13383	31-12-1957	4205/R	12
2	*Dibicillina-V con streptomicina* (iniettabile), flac. da 500.000 U.I. + g 0,5 e solvente da 5 ml	Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma, Erba (Como)	17416	18- 6-1960	4204/R	12
3	*Dibicillina* (iniettabile), flac. da 500.000 U.I. + fiala solvente da 3 ml	Id.	16884	1- 4-1960	4203/R	12

(311)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/14248 di data 21 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Lampe Francesco, nato a Bela di Idria (ex prov. di Gorizia) il 22 novembre 1896, residente a Trieste, in via S. Cilino 73, venne ridotto in forma italiana di « Lampi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Vista la domanda, in data 7 dicembre 1970, corredata della prescritta documentazione, con la quale il sopranominato chiede il ripristino del proprio cognome nella forma originaria di « Lampe »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza predetta meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio n. 11419/14248 di data 21 febbraio 1930 è revocato. In conseguenza il cognome, ridotto come sopra, del sig. Lampi Francesco è restituito nella forma originaria di « Lampe ».

La revoca è estesa pure nei confronti della moglie Cermelj Maria, nata a Trieste il 13 settembre 1897.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(524)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 settembre 1970 dal sig. Cerneka Bruno, nato a Pirano (Pola) il 25 dicembre 1947, residente a Trieste, in via F. Severo, 76, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cernecca;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Cerneka Bruno è ridotto nella forma italiana di Cernecca.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Abramic Maria, nata a Pirano il 19 marzo 1950, moglie;
Cerneka Mauro, nato a Trieste il 25 ottobre 1970, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 8 gennaio 1971

Il prefetto: CAPPELLINI

(523)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a dieci posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuto che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il relativo concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Ritenuto che presso la borsa valori di Napoli l'ultimo concorso e stato bandito con decreto ministeriale 20 giugno 1967 e che, pertanto, da tale data sono trascorsi oltre tre anni;

Ritenuto che le vacanze verificatesi in tale periodo nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli ammontano a numero dieci;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di cui trattasi;

Uditi i pareri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli organi della borsa di Napoli, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 10 (dieci) posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 500 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'Ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Napoli — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Napoli nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora, e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militale ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi altoatesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciata dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovini nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquistate almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1971
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 326

(951)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata dei metalli.

Il 3° supplemento straordinario al n. 12 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1970 pubblica il decreto ministeriale 10 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1970, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 248, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio qualificato di 2ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di impianti automatici e semiautomatici per la colata dei metalli, indetto con decreto ministeriale 5 agosto 1968.

(424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga dei termini per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei candidati di concorsi a posti di professore aggregato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970 e i due decreti ministeriali 21 novembre 1970, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 12 dicembre 1970 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1971, con i quali sono stati indetti concorsi per titoli ed esami a duecentoquattordici posti del ruolo dei professori aggregati;

Considerate le difficoltà, in cui sono venuti a trovarsi i candidati ai concorsi stessi, per la stampa dei lavori già apprestati, in relazione agli impegni delle tipografie;

Ravvisata l'opportunità di far luogo ad una proroga del termine, fissato al 7 febbraio, 10 febbraio e 12 marzo 1971, per i candidati italiani, ed al 9 marzo, 12 marzo e 11 aprile 1971, per i candidati stranieri e apolidi, per la presentazione delle pubblicazioni da parte dei medesimi candidati dei concorsi indetti con i predetti decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Decreta:

Ferme restando le date del 7 febbraio, 10 febbraio e 12 marzo 1971 stabilite rispettivamente dal decreto ministeriale 20 novembre 1970 e dai decreti ministeriali 21 novembre 1970, per la presentazione delle domande, dei titoli e dei documenti per la partecipazione ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, è prorogato a tutto il 13 aprile 1971 il termine per la presentazione delle pubblicazioni relative ai suddetti concorsi.

Ai candidati stranieri e apolidi, fermo restando l'obbligo di presentazione delle domande entro i termini del 9 marzo, 12 marzo e 11 aprile 1971, è data facoltà di presentare le pubblicazioni entro e non oltre il giorno 11 maggio 1971.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il Ministro: MISASI

(994)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.